

LUIS NAVARRO M.

MANIFESTAZIONI GIURIDICHE DELLA COMUNIONE FRA I VESCOVI

1. Introduzione. — 2. Il vincolo di comunione fra i vescovi. — 3. Forme giuridiche di sviluppo del vincolo di comunione episcopale; a) Forme istituzionali collettive; b) Manifestazioni del vincolo di comunione nelle relazioni intersoggettive.

1. *Introduzione.*

Uno dei tratti più salienti delle scienze canonica ed ecclesiologicalhe sviluppate dopo il Concilio Vaticano II consiste nell'approfondimento svoltosi sulla natura della Chiesa e nell'attenzione dedicata alla stessa dalla prospettiva della comunione ⁽¹⁾. Nel quadro della suddetta dottrina, queste pagine hanno lo scopo di considerare le conseguenze giuridiche che risultano da un elemento specifico della comunione ecclesiastica: il vincolo di comunione episcopale.

La comunione fra i vescovi, così come le altre forme di comunione, non consiste soltanto nei rapporti di carità, ma anche riveste una forma giuridica, includendo delle relazioni di natura giuridica con contenuti propri ⁽²⁾. Tale comunione si colloca nell'ambito della comunione gerarchica, alla quale appartengono i vincoli di unione e dipendenza presenti fra coloro che fanno parte della Gerarchia ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Sull'importanza dell'ecclesiologicalhe di comunione, cfr. SINODO DEI VESCOVI, *Relatio finalis, Ecclesia sub verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi*, 7 dicembre 1985, II, c. 1, in EV/9, p. 1761 ss.

⁽²⁾ Cfr. Cost. *Lumen Gentium, nota explicativa praevia*, n. 2 c. Benché questo brano faccia riferimento alla comunione gerarchica, la forma giuridica e i contenuti anche giuridici appaiono all'interno di tutti i tipi di comunione ecclesiastica: nella *communio fidelium*, nella *communio hierarchica* e nella *communio ecclesiarum*. Su questa questione, cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano, 1989, p. 68 ss.

⁽³⁾ Per uno studio più accurato della comunione gerarchica, cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 69 ss.

2. *Il vincolo di comunione fra i vescovi.*

In conformità con la dottrina conciliare sull'episcopato, fra i vescovi intercorrono dei vincoli speciali di unione che non ci sono fra gli altri fedeli. Tutti i vescovi sono successori degli Apostoli, continuatori della missione che questi ricevettero da Cristo ⁽⁴⁾, e, in modo simile a come Pietro e gli altri Apostoli costituirono, per volontà di Cristo, un unico Collegio apostolico, anche il Papa, successore di Pietro, e i vescovi, successori degli Apostoli, costituiscono un collegio o gruppo stabile: il Collegio dei Vescovi ⁽⁵⁾. Essere investiti della stessa missione ed essere parte del suddetto Collegio comporta che fra i vescovi ci sono dei particolari vincoli di unione che costituiscono il vincolo di collegialità episcopale, espressione del carattere e natura collegiale dell'ordine dei vescovi ⁽⁶⁾.

L'origine di questo vincolo si trova nella consacrazione episcopale, per cui l'ordinato riceve i *tria munera* ⁽⁷⁾ e in forza della quale, mediante la comunione gerarchica, diventa membro del Collegio ⁽⁸⁾. La ricezione del sacramento dell'ordine nel suo massimo grado pro-

(4) Cfr. Cost. *Lumen Gentium*, n. 20.

(5) Cfr. Cost. *Lumen Gentium*, n. 22 a.

(6) Cfr. Cost. *Lumen Gentium*, n. 22 a. Tale vincolo può essere denominato propriamente, *vincolo di collegialità*, poiché questo è il fattore che unisce a tutti coloro che sono membri del Collegio dei vescovi. Al fine, però, di evitare delle confusioni con le manifestazioni della collegialità di tutto il Collegio, faremo uso della espressione *vincolo di comunione episcopale*. Sui diversi sensi della collegialità, cfr. C. COLOMBO, *Il significato della collegialità episcopale nella Chiesa*, in *Ius canonicum*, 29 (1979), n. 38, p. 13 ss.

(7) Cfr. Cost. *Lumen Gentium*, n. 21 b.

(8) Cfr. Cost. *Lumen Gentium*, n. 22 a, e can. 336. Sulla consacrazione e la comunione gerarchica in rapporto alla condizione di membro del Collegio dei vescovi, cfr. G. PHILIPS, *La Chiesa e il suo mistero*, 4^a ristampa, Milano, 1989, p. 255 ss., secondo il quale la comunione gerarchica costituisce la condizione e la consacrazione la causa. Cfr. anche U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato nel capitolo III della costituzione dogmatica « Lumen gentium »*, Roma, 1968, p. 364 ss.; J. HAMER, *I soggetti della suprema potestà nella Chiesa*, in *Apollinaris*, 56 (1983), p. 479. Al riguardo si può anche pensare che l'appartenenza al Collegio viene causata dalla consacrazione, e che l'efficacia giuridica della condizione di membro dipende dalla comunione con il Papa e con gli altri membri del Collegio, poiché la comunione caratterizza la stessa condizione di membro del Collegio. Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 282. Sul fondamento ontologico-sacramentale della collegialità, cfr. A. ANTÓN, *El estatuto teológico de las Conferencias episcopales*, in *Naturaleza y futuro de las Conferencias episcopales. Actas del coloquio internacional de Salamanca*, Salamanca, 1988, p. 239 e 249 ss.

duce, pertanto, non solo degli effetti ontologico-sacramentali (carattere episcopale, conformazione con Cristo Capo, grazia santificante, potestà di ordine, ecc.), ma anche altri effetti di natura giuridica, che necessariamente sono identici in coloro che lo hanno ricevuto ⁽⁹⁾. Afferma l'Hervada, in riferimento al sacramento dell'ordine: « la stessa azione sacramentale vincola l'ordinato all'organizzazione ecclesiastica (incorporazione all'*ordo*) e, pertanto, lo rende partecipe del ministero ecclesiastico », si produce una « investitura di una funzione da svolgere nella Chiesa; un'investitura di una funzione che attualmente riguarda le funzioni trasmesse dal sacramento e che destina in modo generico a quelle proprie dell'*ordo* ricevuto » ⁽¹⁰⁾. Inoltre, allo stesso modo che il sacro carattere che si riceve col sacramento dell'ordine è indelebile, l'incorporazione all'*ordo* è definitiva e il vincolo di comunione che lega i vescovi è permanente. Perciò esso si manifesta non solo nelle riunioni del Collegio dei vescovi, ma anche nei rapporti interpersonali e collettivi — istituzionali o no — che ci sono fra i vescovi nell'esercizio delle loro funzioni pastorali ⁽¹¹⁾. Lì dove si stabilisca un rapporto fra due vescovi, in quanto membri dell'episcopato, lì sarà operante il vincolo di comunione episcopale.

⁽⁹⁾ Per quanto riguarda gli effetti giuridici della consacrazione vige tra i vescovi una stretta uguaglianza: la posizione giuridica derivante dal sacramento dell'ordine nel sommo grado è sempre identica. Soltanto se venisse a mancare la comunione gerarchica, tali effetti non potrebbero sviluppare tutta la loro efficacia.

⁽¹⁰⁾ J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 199. Evidentemente l'azione sacramentale verrà completata dalla missione canonica, che stabilisce e delimita gli ambiti di esercizio delle funzioni. Concessa la *missio canonica*, si parla di una potestà *ad actum expedita* (cfr. Cost. *Lumen Gentium*, nota *explicativa praevia*, n. 2 b). È da rilevare, però, che già prima di ricevere la missione canonica, il vescovo è membro del Collegio e partecipa della *sollicitudo pro universa Ecclesia* che, sebbene non si traduca in atti di giurisdizione, agisce in certi ambiti. Cfr. Cost. *Lumen Gentium*, n. 23 b, e W. ONCLIN, *Le pouvoir de l'Evêque et le principe de la collégialité*, in *Ephemerides Iuris canonici*, 26 (1970), p. 32. Per una trattazione delle manifestazioni concrete di questa *sollicitudo*, cfr. S. PETTINATO, *Sollicitudo pro universa Ecclesia. Profili canonistici*, Milano, 1983, p. 133 ss. Sugli effetti giuridici che provengono dalla consacrazione episcopale e quelli provenienti dalla *missio canonica*, cfr. J.A. SOUTO, *La potestad del obispo diocesano*, in *Ius canonicum*, 7 (1967), p. 367.

⁽¹¹⁾ Cfr. J.I. ARRIETA, *Conferenze episcopali e vincolo di comunione*, in *Ius Ecclesiae*, 1 (1989), p. 11. Pertanto, il vincolo di comunione non si esaurisce soltanto nelle forme sinodali in cui si manifesta l'attività dei vescovi. Sulla sinodalità come metodo di partecipazione nelle strutture ecclesiastiche, Cfr. E. CORECCO, *Sinodalità*, in *Nuovo Dizionario di Teologia*, Torino, 1982, p. 1483.

Sulla base sacramentale del citato vincolo, passiamo a trattare dei suoi contenuti giuridici, poiché esso non si esterna sempre attraverso le stesse manifestazioni giuridiche. Così, in certi casi il suo contenuto consisterà in atti collegiali di potestà — suprema e piena o no —, e in altri casi, in posizioni giuridiche attive e passive risultanti dall'esistenza di diritti e obblighi ⁽¹²⁾. Inoltre, tali contenuti giuridici possono essere formalizzati dalla norme canonica — di diritto universale o particolare — o anche possono essere non formalizzati.

Prima di trattare delle diverse manifestazioni giuridiche del vincolo di comunione episcopale, occorre fare le seguenti puntualizzazioni:

a) pur essendo l'esercizio della suprema e piena potestà da parte del Collegio dei vescovi la più rilevante manifestazione giuridica del vincolo di comunione, questo produce anche degli effetti giuridici in altri ambiti, benché il suo contenuto non si esprima in atti di potestà suprema ⁽¹³⁾. Le distinzioni, divenute ormai abituali, fra collegialità effettiva e collegialità affettiva, e fra collegialità in senso stretto e collegialità in senso analogo ⁽¹⁴⁾, non comportano che ove non si manifesti la collegialità effettiva o in senso stretto, il vincolo di comunione episcopale non produca degli effetti giuridici ⁽¹⁵⁾. Tali distinzioni hanno la finalità di non attribuire al Collegio dei vescovi degli

⁽¹²⁾ Pur non trattandosi di relazioni giuridiche di potestà, nei casi citati il vincolo di comunione ha anche un contenuto giuridico, poiché quei diritti e doveri sono concrete esigenze di giustizia provenienti dal vincolo di origine sacramentale. Ciò non dovrebbe destare stupore: in modo analogo, le relazioni giuridiche proprie della *communio fidelium* (una parte della *communio ecclesiastica*) consistono proprio in rapporti fra i fedeli il cui contenuto sono dei diritti e dei doveri, senza che ci siano posizioni di potere e di assoggettamento. Su queste relazioni, cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 69.

⁽¹³⁾ Limitare il contenuto giuridico del vincolo di comunione ai soli atti in cui si esercita la potestà suprema e piena sulla Chiesa, costituisce una indebita riduzione dell'efficacia giuridica del suddetto vincolo ed è, inoltre, una confusione fra il vincolo esistente tra i vescovi e l'entità che li raggruppa, il Collegio dei vescovi, a cui compete la potestà suprema. Cfr. J.I. ARRIETA, *Conferenze episcopali e vincolo di comunione*, cit., p. 12.

⁽¹⁴⁾ Tali distinzioni sono state adoperate dal Sinodo dei vescovi del 1985, nella *Relatio finalis*, c. n. 4, cit. *loc. cit.*, p. 1767; dalla Commissione Teologica internazionale, in *Themata selecta de Ecclesiology*, 7 ottobre 1985, n. 53, in EV/9, p. 1673 s.; e dalla Congregazione per i vescovi, nell'*Instrumentum laboris* sulle Conferenze episcopali, del 1° luglio 1987, in EV/10, p. 1292 s.

⁽¹⁵⁾ Cfr. J.I. ARRIETA, *Conferenze episcopali*, cit., p. 14 ss.

atti che sono propri di altre entità che raggruppano vescovi, perché tale Collegio, in quanto soggetto teologico è indivisibile⁽¹⁶⁾. Non si deve confondere, dunque, il Collegio dei vescovi con un Concilio particolare o con la Conferenza episcopale. Questi enti non sono una manifestazione parziale del Collegio dei vescovi, e la loro potestà non è una particolarizzazione della potestà suprema e piena del predetto Collegio. Ma siccome si riuniscono in essi dei membri dell'*ordo* dei vescovi, il vincolo di comunione episcopale produce i suoi effetti.

b) pur essendo tutti i vescovi uniti tra loro per il vincolo di cui stiamo trattando, senza perdere tale relazione, essi svolgono delle funzioni diverse nella Chiesa, perché l'episcopato costituisce un vero *ordo*, un insieme di uffici e ministeri gerarchicamente ordinato, con competenze diverse⁽¹⁷⁾. Non sono uguali le posizioni giuridiche di questi vescovi: Romano Pontefice, Patriarchi, primati, arcivescovi metropolitani, vescovi diocesani, vescovi ausiliari, coadiutori, emeriti, titolari, e coloro che nemmeno hanno una sede titolare⁽¹⁸⁾. Di conseguenza, le manifestazioni giuridiche del vincolo di comunione appaiono modificate dalla *missione canonica* che hanno ricevuto certi vescovi e dalla assenza di essa in altri casi⁽¹⁹⁾.

3. *Forme giuridiche di sviluppo del vincolo di comunione episcopale.*

a) *Forme istituzionali collettive.* — Per forme istituzionali collettive di sviluppo del vincolo di comunione episcopale intendiamo tutte quelle riunioni o modalità di attuazione dei vescovi che sono state istituzionalizzate dal diritto canonico, universale e particolare⁽²⁰⁾. Mentre soltanto in certe istituzioni il vincolo di comunione si esprime

⁽¹⁶⁾ Infatti, come afferma il Romano Pontefice, « la collegialità episcopale in senso proprio o stretto appartiene soltanto all'intero Collegio Episcopale, il quale come soggetto teologico è indivisibile ». GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai Cardinali e alla Curia Romana*, 20 dicembre 1990, n. 6, in *L'Osservatore romano*, 21 dicembre 1990, p. 4.

⁽¹⁷⁾ Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 280 s.

⁽¹⁸⁾ Cfr. J.L. GUTIÉRREZ, *Las dimensiones particulares de la Iglesia*, in *Iglesia universal e Iglesias particulares. IX Simposio internacional de Teología*, Pamplona, 1989, p. 256 ss.

⁽¹⁹⁾ Sull'incidenza della *missione canonica* nella potestà del vescovo, cfr. J.A. SOUTO, *Aspectos jurídicos de la función pastoral del Obispo diocesano*, in *Ius canoncum*, 7 (1967), p. 143.

⁽²⁰⁾ Sulla varietà di queste forme istituzionali, cfr. A.M. ROUCO, *El episcopado y la estructura de la Iglesia*, in *Iglesia universal e Iglesias particulares*, cit., p. 333.

me in atti di potestà, in tutte queste istituzioni si può individuare un insieme di diritti e doveri di ogni vescovo in relazione agli altri membri della riunione: ogni vescovo ha il diritto di intervenire per manifestare le sue opinioni nei riguardi di decisioni da prendere; il diritto che le sue opinioni vengano tenute in considerazione, e che obbliga tutti gli altri a lasciar intervenire e valutare le altrui opinioni. Se le decisioni si prendono mediante votazione, ogni vescovo ha il diritto di votare — avendo il suo voto il valore attribuitogli dal diritto —, ecc. ⁽²¹⁾

1. Fra le forme istituzionali occupano un posto preminente i due modi di agire del Collegio dei vescovi in cui si esercita la suprema e piena potestà su tutta la Chiesa: il Concilio ecumenico e l'azione collegiale d'insieme dei vescovi sparsi nel mondo ⁽²²⁾. In tutti e due i casi non è determinante la missione canonica che abbia ricevuto ogni vescovo, ma bensì il fatto di essere membro del Collegio. Tutti agiscono come uguali, fatta eccezione del Romano Pontefice che non è soltanto un membro, ma il Capo del Collegio ⁽²³⁾. Perciò tutti i vescovi hanno il diritto e il dovere di partecipare al Concilio ⁽²⁴⁾, di essere chiamati a quell'azione collegiale dei vescovi sparsi nel mondo o a promuovere la suddetta azione collegiale, e i loro atti nelle sessioni conciliari (voti, pareri, interventi, suggerimenti, ecc.) hanno lo stesso valore giuridico ⁽²⁵⁾.

⁽²¹⁾ Per determinare con più precisione i diritti e gli obblighi rispettivi occorre rivolgersi alla normativa particolare di ognuna di queste istituzioni. Per quanto riguarda le Conferenze episcopali hanno un interesse speciale le indicazioni stabilite nel direttorio *Ecclesiae imago*, n. 211, dove si contemplano i rapporti di ogni vescovo con le Conferenze. In queste relazioni ci sono dei contenuti giuridici, non semplicemente morali. Cfr. S. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Ecclesiae imago*, del 22 febbraio 1973, n. 211, in EV/4, p. 1477-1479. Sui rapporti fra il vescovo diocesano e la Conferenza episcopale, cfr. J.L. GUTIÉRREZ, *Estudios sobre la organización jerárquica de la Iglesia*, Pamplona, 1987, p. 241 ss.; e R. JULIÁN REY, *El obispo diocesano en la génesis de la «Lumen Gentium»*, Pamplona, 1977, p. 177 ss.

⁽²²⁾ Cfr. can. 337 § 1 e 2, rispettivamente.

⁽²³⁾ Cfr. can. 336.

⁽²⁴⁾ Cfr. can. 339 § 1. Quanto disposto in questo paragrafo costituisce una novità riguardo il CIC del 1917. Cfr. J. HAMER, *I soggetti della suprema potestà nella Chiesa*, cit., p. 482. Sulla composizione del Concilio ecumenico secondo la legislazione precedente, cfr. U. BETTI, *De membris Concilii Oecumenici*, in *Antonianum*, 37 (1962), p. 3 ss.

⁽²⁵⁾ Il fatto che altre persone che non sono vescovi, possano essere chiamati a partecipare al Concilio ecumenico (cfr. can. 339 § 2), non implica che il Concilio

In tutti questi casi, inoltre, il principale contenuto giuridico del vincolo di comunione — la suprema e piena potestà nella Chiesa —, essendo fondato sulla volontà fondazionale di Cristo, è parte del diritto divino.

2. Nell'ambito dei raggruppamenti delle Chiese particolari spiccano, in un caso per la loro importanza storica, e nell'altro per la loro attualità, queste due forme istituzionali: i Concili particolari e le Conferenze episcopali. In ambedue le istituzioni, il vincolo di comunione episcopale si manifesta anche, nelle ipotesi contemplate dal diritto, in atti di potestà ⁽²⁶⁾.

In queste istituzioni la missione canonica incide sul vincolo di comunione in un duplice modo: da un lato, non tutti coloro che sono insigniti della dignità vescovile e risiedono nel territorio appartenente all'ambito del Concilio particolare o della Conferenza episcopale sono necessariamente membri di queste istituzioni ⁽²⁷⁾; dall'altro, certe funzioni di direzione in queste istituzioni vengono affidate a dei vescovi che hanno ricevuto una particolare *missio canonica* ⁽²⁸⁾.

non sia, in questo caso, la riunione solenne del Collegio dei vescovi. Gli atti di queste persone vengono assunti dal Collegio in quanto tale e, in conseguenza, sono atti collegiali, perché, in ultima analisi, la forza decisionale proviene dal Collegio dei vescovi e non dalle persone singole che senza aver ricevuto la consacrazione episcopale, prendono parte al Concilio. Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 285.

⁽²⁶⁾ In questi casi non si esercita la potestà suprema e piena del Collegio episcopale, ed essi non sono fondati sul diritto divino, bensì su quello umano. Sulla relazione fra le Conferenze episcopali e il diritto divino, cfr. J. FORNÉS, *Naturaleza sinodal de los Concilios particulares y de la Conferencias episcopales*. Relazione al VII congresso internazionale di Diritto canonico (Parigi, 21-28 settembre 1990), p. 18-23 del dattiloscritto, e bibliografia ivi indicata.

⁽²⁷⁾ Cfr. can. 443 § 1 e 2, dove si fa una distinzione fra quei vescovi che *devono* essere convocati e coloro che *possono* essere chiamati a partecipare al Concilio particolare. Cfr. anche il can. 450 § 2, secondo il quale i vescovi titolari contemplati nel can. 450 § 1, non sono membri di diritto della Conferenza episcopale.

⁽²⁸⁾ Ad es., il metropolita è l'autorità competente, avuto il consenso della maggioranza dei vescovi suffraganei, per convocare il Concilio provinciale, indicare il luogo di celebrazione, determinare il regolamento e le questioni che saranno trattate, stabilire la data d'inizio del Concilio e la sua durata, trasferirlo, prorogarlo e concluderlo. Inoltre, anche a lui spetta occupare la presidenza del Concilio, tranne che sia impedito. Cfr. can. 442.

D'accordo alla normativa vigente, la presidenza e la vicepresidenza delle Conferenze episcopali spetta a un vescovo diocesano (cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE

La composizione delle Conferenze episcopali, infine, ha una particolarità che incide sulla comprensione di queste istituzioni come espressione del vincolo di comunione episcopale: gli equiparati in diritto ai vescovi diocesani sono membri di diritto della Conferenza episcopale⁽²⁹⁾, e hanno voto deliberativo nelle riunioni della Conferenza, anche nell'elaborazione e modifica degli statuti⁽³⁰⁾. Di conseguenza, sono membri di queste istituzioni i titolari di uffici che in modo abituale non godono della dignità episcopale, come, ad es., gli abati territoriali⁽³¹⁾, o i titolari di altri uffici che non necessariamente devono ricevere il sacramento dell'ordine nel massimo grado⁽³²⁾. Questo dato, però, non comporta necessariamente

LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Responsum ad propositum dubium: « Utrum Episcopus »*, 23 maggio 1988, in *AAS*, 81 (1989), p. 388) e in certi statuti si stabilisce che il primate o il metropolita dovranno essere i presidenti delle Conferenze (cfr. R. ASTORRI, *Gli statuti delle Conferenze episcopali, I, Europa*, Padova, 1989, p. 21). Esiste anche una chiara distinzione fra i vescovi diocesani e coadiutori, e gli altri membri della Conferenza: soltanto i primi hanno voto deliberativo per elaborare o modificare gli statuti della Conferenza. Inoltre, nelle altre questioni i vescovi ausiliari e i vescovi titolari possono avere voto soltanto consultivo. Cfr. can. 454.

Ci sono casi in cui i vescovi che occupano una determinata sede (arcivescovi) e i cardinali devono necessariamente essere membri di certi organismi della Conferenza episcopale. Cfr. R. ASTORRI, *Gli statuti delle Conferenze episcopali, I, Europa*, cit., p. 25-26 e I. IBÁN, *Gli statuti delle Conferenze episcopali, II, America*, Padova, 1989, p. 20 e 56.

⁽²⁹⁾ Cfr. can. 450 § 1. Sui membri delle Conferenze episcopali nella fase di redazione dei documenti del Concilio Vaticano II, cfr. R. SOBANSKI, *La teología y el estatuto jurídico de las Conferencias episcopales en el Concilio Vaticano II*, in *Naturaleza y futuro de las Conferencias episcopales*, cit., p. 109 e 117.

⁽³⁰⁾ Cfr. can. 454 § 1.

⁽³¹⁾ Cfr. *M.P. Catholica Ecclesia*, che dispone che, ordinariamente, gli abati territoriali non ricevono la consacrazione episcopale. Cfr. *AAS*, 68 (1976), p. 696.

⁽³²⁾ Fra questi casi si possono annoverare gli ordinari militari (cfr., GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. *Spirituali militum curae*, 21 aprile 1986, II, § 1, in *EV/10*, p. 245); i prelati territoriali (cfr. S.C. PER I VESCOVI, Lett. Prot. 335/67, del 17 ottobre 1977, in *Communicationes*, 9 (1977), p. 224); i prefetti e i vicari apostolici. Ciò che è determinante in questi casi non è se di fatto abbiano ricevuto o meno la consacrazione episcopale, ma se l'ufficio ricoperto comporti l'essere titolare di una potestà di natura episcopale.

In questo senso, dall'equiparazione *ex natura sua* di altri uffici capitali con quello di vescovo diocesano si conclude che, in linea di massima, i titolari dei suddetti uffici dovrebbero appartenere alla Conferenza episcopale. Inoltre, ciò costituirebbe, per esempio nel caso delle prelature personali e di altre istituzioni simili (cfr. Decr. *Presbyterorum ordinis*, n. 10 b), un adeguato strumento per un'efficace coordinamento pastorale.

che le Conferenze episcopali non siano istituzioni in cui si manifesta la comunione episcopale⁽³³⁾, perché, oltre al fatto che ordinariamente la stragrande maggioranza dei membri delle Conferenze sono vescovi, anche nell'ipotesi in cui certi membri non abbiano ricevuto la consacrazione episcopale, si possono individuare certi elementi che permettono di indicare la presenza del vincolo di comunione episcopale nella suddetta istituzione: tutti i membri non vescovi esercitano una potestà di natura episcopale⁽³⁴⁾ e sono capi di strutture gerarchiche della Chiesa⁽³⁵⁾. Perciò, ci sono anche dei rapporti di comunione episcopale fra tutti i membri delle Conferenze, benché tale comunione provenga in parte non dal sacramento dell'ordine, ma dalla missione canonica che attribuisce a una persona l'ufficio di capo di una delle predette strutture, e gli conferisce una potestà episcopale.

3. Altre riunioni. La comunione propria dei vescovi appare anche in altre riunioni istituzionali di vescovi, benché di regola in esse non venga esercitata la potestà: è il caso delle Assemblee generali — ordinarie e straordinarie — e speciali del Sinodo dei vescovi⁽³⁶⁾, delle riunioni del Collegio dei Cardinali, specialmente i concistori ordinari e straordinari⁽³⁷⁾, le riunioni

⁽³³⁾ Cfr. Cost. *Lumen Gentium*, 23 d, dove si considerano le Conferenze episcopali come strumento adatto alla realizzazione dell'affetto collegiale.

⁽³⁴⁾ In certi casi il titolare dell'ufficio governa con potestà vicaria del Romano Pontefice (cfr. can. 371) e in altri, con potestà propria « partecipata a iure » dal Romano Pontefice (cfr. can. 370). Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 304 e 307.

⁽³⁵⁾ Cfr. can. 368.

⁽³⁶⁾ Cfr. can. 345. Questo organismo ha una natura consultiva. In modo eccezionale può anche avere potestà deliberativa conferita dal Romano Pontefice in casi determinati (cfr. can. 343). Su questo organismo, cfr. G.P. MILANO, *Il Sinodo dei vescovi*, Milano, 1985; e J.I. ARRIETA, *El Sinodo de los Obispos*, Pamplona, 1987, *passim*, p. 173-204 e 213-221. Fino ad ora ci sono state due assemblee generali straordinarie: i sinodi del 1969 e del 1985. Esempi di assemblee speciali sono il sinodo particolare dell'Olanda (1980), l'assemblea speciale per l'Europa (1991) e quella recentemente convocata per l'Africa.

⁽³⁷⁾ Cfr. can. 353. Attualmente (cfr. can. 351 § 1) tutti i cardinali devono aver ricevuto la consacrazione episcopale. Perciò, a nostro avviso, anche nelle riunioni del Collegio dei cardinali si manifesta il vincolo di comunione episcopale: essi (i cardinali) sono un gruppo scelto dell'episcopato che aiuta, anche collegialmente, il Romano Pontefice nel governo e nella direzione della Chiesa. Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. *Pastor Bonus*, 28 giugno 1988, n. 9, in *AAS*, 80 (1988), p. 851-853; e

dei vescovi nella Curia romana ⁽³⁸⁾ e di certe assemblee di vescovi ⁽³⁹⁾.

b) *Manifestazioni del vincolo di comunione nelle relazioni intersoggettive.* — Pur non trattandosi di riunioni di vescovi, ci sono anche altri ambiti in cui si manifesta il vincolo di comunione fra i vescovi: quello delle relazioni intersoggettive. In certi casi, specialmente quando agisce la missione canonica, il contenuto giuridico appare formalizzato dalla norma canonica, sia di diritto universale che di diritto particolare. Nel caso in cui non ci sia questa formalizzazione, il contenuto giuridico si presenta indeterminato, concretandosi unicamente quando di fatto si mettono in atto relazioni intersoggettive.

Nel CIC si possono individuare i seguenti rapporti formalizzati, con contenuti giuridici che sono espressione del vincolo di comunione episcopale: la relazione fra il metropolita e il vescovo di una diocesi suffraganea della stessa provincia ecclesiastica ⁽⁴⁰⁾: la re-

J. BEYER, *Le linee fondamentali della Cost. Ap. « Pastor Bonus »*, in *La Curia romana nella Cost. Ap. « Pastor Bonus »*, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Città del Vaticano, 1990, p. 28 ss.

⁽³⁸⁾ Fra queste ci sono le riunioni periodiche dei cardinali prefetti dei dicasteri per trattare questioni particolari, per essere informati dei problemi più urgenti e per contribuire a trovare delle soluzioni. Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Cost. Ap. Pastor Bonus*, cit., n. 9.

⁽³⁹⁾ Ad es. le riunioni dei vescovi del Consiglio delle Conferenze episcopali europee (hanno uno speciale rilievo gli incontri recentemente iniziati dei presidenti delle Conferenze episcopali europee), del Consiglio episcopale latinoamericano, del *Symposium* delle Conferenze episcopali dell'Africa e del Madagascar, e la Federazione delle Conferenze episcopali dell'Asia e quella delle Conferenze episcopali del Pacifico. Cfr. al riguardo, I. FÜRER, *Las Conferencias episcopales en sus relaciones reciprocas*, in *Naturaleza y futuro de las Conferencias episcopales*, cit., p. 190 ss.; G. FELICIANI, *Il Consiglio delle Conferenze episcopali d'Europa*, in *Ius canonicum*, 19 (1979), n. 38, p. 29-38; e F. PETRONCELLI HÜBLER, *La cooperazione episcopale nel continente africano*, in *Studi in onore de Guido Saraceni*, Napoli, 1988, p. 245-282.

⁽⁴⁰⁾ Al metropolita spetta esercitare certe funzioni specifiche nelle diocesi suffraganee: egli ha dei doveri di vigilanza e di supplenza, potendogli attribuire ulteriori facoltà (cfr. can. 436 § 1 e 2). Inoltre, ha certi obblighi di informare la Santa Sede in casi speciali, come sono la mancanza di adempimento dell'obbligo di residenza da parte dei vescovi suffraganei o quando questi siano stati colpiti da pene ecclesiastiche (cfr. can. 415 e 402 § 2). In merito, cfr. J.I. ARRIETA, *Instrumentos supradioceanos para el gobierno de la Iglesia particular*, in *Ius canonicum* 24 (1984), p. 629 ss. e 641 ss., dove si studiano i cambiamenti avvenuti nel CIC del 1983 e la nuova impostazione dei rapporti fra i vescovi della stessa provincia ecclesiastica. Cfr. anche

lazione fra il vescovo diocesano e il vescovo coadiutore ⁽⁴¹⁾; fra il vescovo diocesano e il vescovo ausiliare, con contenuti giuridici diversi a seconda che l'ausiliare abbia ricevuto o meno delle facoltà speciali ⁽⁴²⁾, e fra il vescovo diocesano e il vescovo emerito che lo ha preceduto nell'incarico ⁽⁴³⁾.

M. COSTALUNGA, *L'organizzazione in province e regioni ecclesiastiche*, in *Ius canonikum*, 22 (1982), p. 749-762.

⁽⁴¹⁾ Il rapporto di comunione fra il vescovo diocesano e il vescovo coadiutore è caratterizzato dal fatto che questo è chiamato a cooperare in un modo particolarissimo al governo della diocesi, diocesi della quale, in un futuro, diventerà vescovo diocesano. Perciò, al coadiutore sempre vengono concesse delle facoltà speciali (cfr. can. 403 § 3) ed egli gode dei seguenti diritti: essere nominato vicario generale; assistere il vescovo diocesano in tutto il governo della diocesi e fare le sue veci quando si trovi impedito o assente (cfr. can. 405 § 2); ricevere quegli incarichi che richiedano un mandato speciale (cfr. can. 406 § 1); essere consultato nelle questioni di maggiore importanza (cfr. can. 407 § 1); e che non vengano affidati abitualmente ad altri diritti e funzioni episcopali prima di lui (cfr. can. 409 § 2). Egli ha i seguenti obblighi: consultare il vescovo diocesano nelle questioni più importanti (cfr. can. 407 § 1), svolgere le funzioni episcopali e celebrare i pontificali che gli vengano affidati dal vescovo diocesano (cfr. can. 409 § 1). Sulla dottrina conciliare riguardante questi rapporti, cfr. A.J. GOMES MARQUES, *O Bispo Diocesano na gênese do « Christus Dominus »*, Pamplona, 1976, p. 239-242, e 252.

⁽⁴²⁾ Il vescovo ausiliare deve anche cooperare col vescovo diocesano nel governo della diocesi, benché non abbia il diritto di successione. Il vescovo ausiliare, nel caso in cui egli non abbia ricevuto facoltà speciali, ha il diritto ad essere nominato vicario generale o almeno vicario episcopale (cfr. can. 406 § 2), a meno che nella lettera apostolica non si provveda diversamente; gode del diritto a che non siano affidate abitualmente ad altri i diritti episcopali e le funzioni che egli possa esercitare (cfr. can. 408 § 2); ha l'obbligo di celebrare i pontificali e le altre funzioni che gli vengano richiesti dal vescovo diocesano (cfr. can. 408 § 1), e, infine, ha l'obbligo di esercitare i suoi compiti in modo da procedere di comune accordo con il vescovo diocesano (cfr. can. 407 § 3), disposizione che determina in modo essenziale la posizione del vescovo ausiliare. Nel caso in cui vengano attribuiti al vescovo ausiliare delle facoltà speciali, il vincolo di comunione si esprimerà nell'insieme di diritti e doveri che siano stabiliti nella lettera di nomina (cfr. can. 405 § 1), e in quelli che sono determinati nel CIC. Questi ultimi coincidono in grande misura con quelli del vescovo coadiutore (cfr. can. 405 § 2, 406 § 1, 407 § 1). Sulla dottrina conciliare riguardante questi rapporti, cfr. A.J. GOMES MARQUES, *O Bispo Diocesano na gênese do « Christus Dominus »*, cit., p. 239-242, e 252.

⁽⁴³⁾ Alla ordinaria relazione di comunione fra i vescovi, si aggiunge in questo caso, la circostanza peculiare per cui entrambi i vescovi hanno un rapporto molto stretto con la stessa diocesi: l'uno è stato il vescovo residenziale, l'altro lo è attualmente. In questa relazione ci sono dei diritti e dei doveri: si deve provvedere ad un adeguato e degno sostentamento del vescovo emerito (cfr. can. 402 § 2 e le disposizioni concrete che sviluppano il contenuto di questo canone nel diritto particolare

Nel contenuto giuridico generico del vincolo di comunione, si trovano dei diritti e dei doveri fra i vescovi, come frutto della corresponsabilità esistente fra questi: consultarsi a vicenda, chiedere consiglio nelle questioni che coinvolgono altri vescovi, trasmettere informazioni, ecc. Così, quando si chiede un consiglio il vescovo che lo dà, ha il diritto di essere ascoltato, e al vescovo che lo riceve spetta l'obbligo di ascoltare, di valutare il consiglio ricevuto, senza che egli abbia l'obbligo di metterlo in pratica, poiché su di lui ricade sempre una responsabilità personale nell'ambito della sua competenza⁽⁴⁴⁾. In certi casi questi diritti e doveri possono essere regolati dal diritto particolare delle Conferenze episcopali⁽⁴⁵⁾.

Questi contenuti giuridici indeterminati si attueranno nel momento in cui si stabilisca la relazione giuridica concreta fra i vescovi. Perciò, abitualmente queste relazioni di giustizia saranno più frequenti fra i vescovi della stessa provincia ecclesiastica o della stessa Conferenza episcopale poiché, per motivi di vicinanza, sarà più facile che questi si trovino insieme⁽⁴⁶⁾.

delle Conferenze episcopali, in J.T. MARTÍN DE AGAR, *Legislazione delle Conferenze episcopali complementare al CIC*, Milano, 1990, p. 78, 100, 113, 153, 210, 287, 329, 339, 457, 481, e 600), e, a meno che le circostanze speciali inducano la Sede Apostolica a provvedere diversamente, il vescovo emerito ha il diritto di conservare l'abitazione nella diocesi di cui era il vescovo diocesano (cfr. can. 402 § 1). Per quanto riguarda ad altri contenuti di questa relazione che possono diventare giuridici, cfr. CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, *Normae de episcopis ab officio cessantibus*, n. 5, in *Communicationes*, 20 (1988), p. 168, dove si esorta ad inviare ai vescovi emeriti le pubblicazioni ufficiali della diocesi ed altri documenti simili, con lo scopo di tenerli al corrente della diocesi.

⁽⁴⁴⁾ Sempre si deve armonizzare la responsabilità personale del Pastore nel governo della Chiesa particolare e la corresponsabilità degli altri vescovi.

⁽⁴⁵⁾ Tale è il caso della Conferenza episcopale cilena che stabilisce che « para lograr una mejor colaboración entre los miembros de la CECH los obispos se comunicarán, a través de la Secretaría General o directamente, todos los documentos o acontecimientos importantes de sus diócesis ». *Estatutos de la Conferencia episcopal chilena*, art. 4, in I. IBÁN, *Gli statuti delle Conferenze episcopali, II, America*, cit., p. 116. Su questa collaborazione fra i vescovi, cfr. anche la menzionata opera dell'Ibán, p. 53, dove è reperibile un'informazione più dettagliata.

⁽⁴⁶⁾ Benché il direttorio *Ecclesiae imago*, n. 53, cit. *loc. cit.*, p. 1279 ss., si riferisca a certe manifestazioni del vincolo di comunione fra i vescovi — che ci sono specialmente fra coloro che si trovano più vicini —, qualificandole come espressioni dell'affetto collegiale e della carità fraterna, molte volte possono trattarsi di veri diritti e doveri.

Occorre, infine, ricordare che in tutte queste manifestazioni giuridiche del vincolo di comunione episcopale è sempre presente, in modo esplicito ⁽⁴⁷⁾ o implicito ⁽⁴⁸⁾, la componente essenziale della comunione con il Romano Pontefice, senza la quale non si può parlare di una vera comunione episcopale.

⁽⁴⁷⁾ Cfr., ad es., can. 341 e 343 sull'azione collegiale del Collegio dei vescovi; can. 446, sulla *recognitio* dei decreti dei Concilii particolari; can. 455 § 2 e can. 456, sulla *recognitio* dei decreti delle Conferenze episcopali, ecc.

⁽⁴⁸⁾ Se una riunione di vescovi agisse contro la comunione con il Romano Pontefice, non si potrebbe individuare nella suddetta riunione una manifestazione della comunione episcopale, perché il Romano Pontefice è il Capo del Collegio dei vescovi e costituisce sempre il fondamento perpetuo e visibile dell'unità di fede e di comunione nella Chiesa (cfr. Cost. *Lumen Gentium*, n. 18 b). Di conseguenza, ogni vescovo deve essere in comunione gerarchica con il Papa, sia nelle sue azioni individuali sia in quelle che sono espressione della comunione con i fratelli nell'episcopato.

